

STATUTO

POLITECNICO CALZATURIERO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: STRA VE VIA MAZZINI 2

Codice fiscale: 03314980271

Numero Rea: VE - 297870

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE	
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
ARTICOLO 1	
Denominazione	
E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 -ter cod. civ., una società consortile a responsabilità limitata, con denominazione "POLITECNICO CALZATURIERO - Società consortile a responsabilità limitata".	
Le eventuali deliberazioni di modifica della forma giuridica della società, qualora comportino l'assunzione della responsabilità illimitata in capo ai soci, potranno essere adottate solo con il consenso unanime dei soci.	
ARTICOLO 2	
Oggetto Sociale - Finalità	
La società persegue le finalità consortili di cui all'art. 2602 cod. civ. Più precisamente, la società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune al fine di diffondere la cultura d'impresa, sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro, principalmente per il settore calzaturiero ed attività connesse, affini o complementari.	
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società svolgerà il ruolo di promotore e diffusore delle attività sopra esposte.	

Ai fini di cui sopra la Società potrà, in particolare, offrire ogni genere di servizi per le finalità in appresso precisate:

A) sviluppo di programmi e progetti di ricerca volti alla concezione e realizzazione di sistemi, processi, materiali e prodotti innovativi per il settore calzaturiero;

B) formazione professionale dei giovani; riqualificazione e specializzazione del personale; formazione ed aggiornamento degli imprenditori;

C) effettuazione di prove di qualità sui prodotti per calzature;

D) sviluppo delle attività di informazione sulla certificazione aziendale; attivazione di servizi atti ad assistere le aziende per il conseguimento ed il mantenimento della certificazione;

E) svolgimento di servizi per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

F) svolgimento di attività di supporto all'innovazione ed al trasferimento tecnologico;

Inoltre la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie, utili od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale e , comunque, le operazioni connesse, accessorie o complementari alle attività caratteristiche sopra indicate o strumentali al fine del conseguimento delle fina-

lità sociali, ivi incluso il rilascio di fidejussioni o garanzie in genere anche a favore di istituti bancari, nelle forme che di volta in volta verranno ritenute più confacenti da parte dell'organo amministrativo (avallo cambiari, fidejussione, ipoteca, costituzione di pegno, ecc.) e la stipulazione di contratti di mutuo e di finanziamento in genere - non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - che saranno ritenute necessarie od utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In via non prevalente e comunque mai al fine del collocamento, la Società può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, associazioni, consorzi ed imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio.

ARTICOLO 3

Sede

La società ha sede legale in Strà (VE).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi luogo nell'ambito del territorio comunale, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è altresì abilitato alle conseguenti dichiarazioni all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'organo amministrativo potrà, nei modi di legge, istituire sia in Italia che

all'Esteri uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come pure trasferirle o sopprimerle ove opportuno.

ARTICOLO 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila trenta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In difetto di proroga espressa, la società si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

SOCI

CAPITOLO 5

Compagine sociale

Possono essere soci Associazioni, enti e società private, Università, enti di ricerca, enti locali, enti pubblici territoriali ed economici, banche e loro Fondazioni, consorzi, società consortili ed imprese.

Potranno altresì far parte della Società altri organismi di natura economica e/o scientifica aventi finalità analoghe, affini, connesse o complementari.

ARTICOLO 6

Recesso del socio - rimborso - socio moroso

I casi di recesso del socio e del connesso diritto di rimborso

delle quote, sono regolabili dalle disposizioni di cui al presente statuto e dall'art. 2473 cod.civ..
In aggiunta ai casi previsti dalla legge, ciascun socio potrà recedere dalla società nel caso in cui, avendo rilevato con comunicazione scritta che la gestione non corrisponde agli obiettivi e principi generali di "governance " stabiliti dall'assemblea generale dei soci, tale mancata corrispondenza dovesse perdurare anche nei 60 (sessanta) giorni successivi senza che la Società abbia posto in essere opportuni provvedimenti.
Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio moroso nel termine prescritto si applica l'articolo 2466 cod.civ..
CAPITALE SOCIALE - DIRITTO DI PRELAZIONE - OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 7
Capitale sociale
Il capitale sociale è fissato in Euro 990.307,00 (novecentonovantamila trecentosette virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Le quote sociali sono nominative.
ARTICOLO 8
Versamenti e finanziamenti dei soci
I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dal-

l'Organo Amministrativo nei termini e modi che lo stesso repunterà convenienti.

I soci potranno deliberare versamenti in conto capitale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute, oppure finanziamenti anche temporanei al fine del miglior perseguimento delle finalità sociali, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi secondo quanto di volta in volta deliberato, nel rispetto delle normative vigenti e con applicazione del disposto di cui all'art. 2467 cod. civ..

Tali versamenti e finanziamenti saranno effettuati esclusivamente dai soci i quali abbiano manifestato espressamente la propria disponibilità in tale senso.

ARTICOLO 9

Diritto di prelazione nell'acquisto

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote deve darne notizia con lettera raccomandata A.R. precisando il prezzo della cessione, le generalità dell'acquirente e ogni altra modalità della vendita al Consiglio di Amministrazione il quale, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R., ne darà a sua volta comunicazione entro quindici giorni agli altri soci.

Questi ultimi, a parità di condizioni offerte dal terzo di buona fede, hanno diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione al numero delle quote rispettivamente possedute; la prelazione può essere esercitata per la totalità anche da un

		solo socio, qualora gli altri rinuncino alla prelazione stessa.
		Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione ciascuno dei soci interessati deve dichiarare per iscritto al Consiglio di Amministrazione l'intendimento di esercitare il diritto di prelazione per la quota di rispettiva spettanza, precisando altresì se e in che misura sia disposto ad acquistare anche la parte eventualmente rinunciata dagli altri soci; la mancata risposta entro il detto termine equivale a rinuncia al diritto di prelazione.
		Qualora l'intendimento, come sopra manifestato dai soci interessati, non risulti complessivamente sufficiente a coprire l'intera quota offerta in vendita, tutti i soci si intenderanno decaduti dal diritto di prelazione.
		Sarà cura del Consiglio di Amministrazione comunicare al venditore, entro quindici giorni dalla predetta scadenza, il nominativo o i nominativi dei soci disponibili all'acquisto.
		In relazione a quanto previsto, il trasferimento delle quote con effetto nei confronti della Società, dovrà avere luogo entro i successivi trenta giorni a favore del socio o dei soci esercenti la prelazione; in mancanza di tale trasferimento, la procedura della prelazione deve essere ripetuta.
		Nell'ipotesi, invece, di avvenuta rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti i soci, il Consiglio di Amministrazione, nel darne notizia al cedente, dovrà anche comunicargli

il contenuto della decisione adottata ai sensi del successivo articolo 11, concernente la concessione o meno del gradimento sul nominativo da lui inizialmente indicato.

Il termine in tal caso assegnato al Consiglio di Amministrazione per effettuare la comunicazione sarà di sessanta giorni: trascorso detto termine senza che la stessa sia stata inviata, il cedente si intenderà libero di procedere alla vendita.

Una volta ottenuto come sempre il gradimento del Consiglio , il socio cedente dovrà alienare la quota entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, dovendosi in difetto ripetere, anche in questo caso, la procedura di prelazione.

Analoga procedura dovrà essere adottata nel caso di cessione di diritti di opzione sulle quote di nuova emissione.

La prelazione non opera nel caso di cessione delle quote e dei diritti di opzione in favore di un altro socio, ma resta fermo l'obbligo delle comunicazioni previste nel primo comma.

ARTICOLO 10

Ingresso di nuovi soci

Qualsiasi trasferimento di quote a favore di nuovi soci sarà comunque subordinato al preliminare consenso del Consiglio di Amministrazione, che avrà diritto di rifiutarlo con giudizio motivato in base alle obiettive esigenze societarie, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. In caso di mancata deliberazione , il gradimento si intenderà espresso in

		forma tacita.
		In caso di mancato gradimento, il socio che ha richiesto il
		trasferimento della propria partecipazione sociale potrà e-
		sercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473
		cod. civ. , purchè siano trascorsi almeno due anni dalla sot-
		toscrizione della partecipazione.
		Date le caratteristiche della società e le particolari quali-
		ficazioni dei soggetti che possono esserne soci, per il mi-
		glior conseguimento dell'oggetto sociale è interesse della so-
		cietà stessa di poter acquisire il maggior numero di soci ap-
		partenenti alle diverse categorie contemplate nell'art. 5 di
		questo statuto. A tal fine con apposita delibera assunta dal-
		l'assemblea straordinaria a norma di legge, gli aumenti di
		capitale sociale potranno essere riservati in tutto o in parte
		alla sottoscrizione da parte di soggetti che abbiano fatto ri-
		chiesta di partecipazione alla società entro il 31 (trentuno)
		dicembre antecedente alla delibera.
		La delibera di aumento del capitale sociale potrà prevedere
		anche il pagamento di un sovrapprezzo in funzione del valore
		netto patrimoniale della società - tenuto anche conto degli
		eventuali contributi già versati dai soci - al 31 (trentu-
		no) dicembre antecedente la delibera relativa.
		Le delibere di aumento del capitale a ciò finalizzate, salvo
		ipotesi straordinarie da valutarsi dall'organo amministrativo
		, dovranno essere adottate una sola volta all'anno ed entro il

31 (trentuno) marzo.	
	ASSEMBLEA
	ARTICOLO 11
Convocazione	
L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,	
rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni	
prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbli-	
gano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.	
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,	
purchè nell'ambito della regione Veneto.	
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta al-	
l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
sercizio. Tale termine può essere prorogato a 180 (centoot-	
tanta) giorni dal Consiglio di Amministrazione quando lo ri-	
chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
l'oggetto della società; in questo caso gli amministratori do-	
vranno segnalare nella relazione di cui all'articolo 2428 cod.	
civ. le ragioni della dilazione.	
La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante lettera	
raccomandata A.R. , spedita o consegnata anche a mano ai so-	
ci, al domicilio risultante dal relativo libro , non meno di	
otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.	
Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e	
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
Nella convocazione sarà anche fissato il giorno della seconda	

adunanza nel caso in cui la prima andasse deserta. Tra la prima convocazione e la seconda dovranno comunque trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i membri effettivi del collegio sindacale in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

Intervento e rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e che non sia, comunque, compresa fra gli altri soggetti che l'articolo 2372 del Codice Civile espressamente esclude.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente quando nominato o da altra persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, salvo il diritto di ciascun intervenuto, la cui

posizione sia stata da questi contestata, di richiedere che sia la stessa Assemblea a pronunciarsi in merito.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi , audio e video collegati , e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire , dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario , se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la

	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	ARTICOLO 13	
	Deliberazioni	
	Le deliberazioni delle assemblee sono valide se assunte con le presenze e con le maggioranze stabilite dall'articolo 2479-bis cod. civ., fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 1) e da eventuali e diverse disposizioni di legge in materia.	
	Quando per la validità delle deliberazioni la legge considera sufficiente la maggioranza assoluta dei voti , essa viene calcolata senza che si tenga conto delle eventuali astensioni.	
	ARTICOLO 14	
	Funzionamento dell'assemblea	
	Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio e , se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci o i sindaci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare in un verbale firmato dal Presidente , dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.	
	Nei casi di legge, e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.	
	AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 15	
	Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, anche non soci, nel numero	

che sarà determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria.

Essi durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Se vengono a cessare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Nomina altresì il segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 16

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 2381 e 2475 cod. civ. , il Consiglio può delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo e/o ad uno o più Consiglieri di Amministrazione ed Amministratori Delegati.

Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà

		l'estensione.
		Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri,
		di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di
		affari, precisandone poteri e compensi.
		ARTICOLO 17
		Convocazione e deliberazione del Consiglio
		In Consiglio di Amministrazione viene convocato, quando rite-
		nuto opportuno, dal Presidente o in caso di sua assenza o im-
		pedimento dal Vice Presidente.
		La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o
		fax contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da
		spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun am-
		ministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con
		telegramma o fax da spedirsi almeno con tre giorni di anti-
		cipo.
		Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della
		riunione, nonchè l'ordine del giorno.
		Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano
		domanda almeno un terzo dei suoi membri, che indichino per i-
		scritto le materie da trattare.
		Esso si riunisce presso la sede sociale, o altrove nell'am-
		bito della regione Veneto.
		Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-
		gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-
		guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno , nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza o l'intervento effettivo della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti , ad eccezione di quelle assunte ai sensi del precedente articolo 11) per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Ai Consiglieri di Amministrazione, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può spettare un compenso annuo determinato dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare ai Consiglieri

investiti di particolari cariche una ulteriore remunerazione
annuale , sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18

Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in
giudizio.

In caso di Sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta
al Vice Presidente. La firma di chi sostituisce il Presidente
fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del
Presidente.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la rappre-
sentanza della società può essere attribuita in forma disgiun-
ta anche agli altri Amministratori delegati, nei limiti delle
deleghe e funzioni attribuite.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

Composizione e compensi

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e
due supplenti, che restano in carica per tre anni e sono rie-
leggibili.

L'assemblea nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio
Sindacale.

Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti per l'intero trien-
nio secondo la tariffa minima di legge in vigore per i dottori

commercialisti, salva diversa determinazione dell'Assemblea
ordinaria.
Per quanto concerne le competenze, funzioni e poteri del
collegio sindacale , incluso il controllo contabile ex art.
2409-bis cod. civ. , si applicano le disposizioni relative in
tema di società per azioni.
BILANCIO E UTILI
ARTICOLO 20
Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni
anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge
in materia, alla redazione del progetto di bilancio sociale e
del conto profitti e perdite a norma di legge, accompagnandolo
con la relazione sull'andamento della gestione ove prevista.
ARTICOLO 21
Contributi dei consorziati
L'assemblea ordinaria potrà stabilire contributi in conto e-
sercizio anche ai sensi dell'art. 2615-ter 2° comma, cod.
civ., collegati a bilanci consuntivi o previsionali, salva la
facoltà da parte dei soci di sottoporre le deliberazioni as-
sembleari alla ratifica dei rispettivi organi societari, con
la possibilità di rigetto.
In particolare, i soci che siano enti pubblici o società a

svolgersi la liquidazione , ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 24

Clausola compromissoria

In caso di controversia non inderogabilmente riservata alla competenza dell'Autorità Giudiziaria , fra i soci, fra la società ed i soci, fra questi ultimi e gli amministratori, i liquidatori e/o i sindaci o nei loro confronti , comunque attinente a diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la stessa sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata dalla parte più diligente.

Detto arbitro giudicherà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura incluso l'obbligo del deposito del lodo, accettando le parti in modo irrevocabilmente vincolante e senza eccezione alcuna le sue decisioni , con esclusione di appello.

Le eventuali modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Per quanto non espressamente previsto , si renderanno comunque applicabili le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D-Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 25

Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto
valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in
materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.

F.to Guerrino Carraro

F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.